

SPECIALE DECRETO “CURA ITALIA”

Per affrontare la grave epidemia sanitaria provocata dal virus COVID-19, è stato pubblicato il Decreto-legge 17/3/2020 n. 18, contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Decreto è entrato immediatamente in vigore e dovrà essere convertito in legge entro i prossimi sessanta giorni, con eventuali modifiche.

Si riepilogano nella presente le principali novità di carattere fiscale e di sostegno alle imprese.

Sono di particolare urgenza ed importanza le previsioni relative a:

- **Sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi per i contribuenti con ricavi o compensi oltre 2 milioni di euro**
- **Sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 2 milioni di euro**
- **Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali**
- **Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e di differimento dell’approvazione del bilancio d’esercizio**
- **Misure di sostegno finanziario alle PMI e supporto alla liquidità delle imprese: moratoria dei finanziamenti al 30 settembre 2020**
- **Licenziamenti e procedure di impugnazione**

Misure fiscali a sostegno delle liquidità delle famiglie e delle imprese**Sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi per i contribuenti con ricavi o compensi oltre 2 milioni di euro**

I termini dei versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al **20 marzo 2020**, inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria.

Sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 2 milioni di euro

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:

- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (non quelle relative ai redditi di lavoro autonomo ed alle provvigioni);
- Iva annuale e mensile;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti dell'Iva si applica, a prescindere dal volume di ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella Provincia di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza¹. I versamenti sospesi, anche per i soggetti di cui al periodo precedente, saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020**, ovvero mediante rateizzazione (fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a partire dal mese di maggio 2020.

Non si darà luogo a rimborsi di versamenti comunque effettuati.

Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali

Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sono effettuati entro il **30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Rimangono fermi i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Esclusioni da ritenute d'acconto

I soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400 mila Euro, nel periodo d'imposta precedente e non abbiano sostenuto, nel mese precedente, spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato possono richiedere, rilasciando apposita dichiarazione, che i ricavi ed i compensi dagli stessi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 non siano assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni da parte del sostituto d'imposta.

L'ammontare delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta deve essere versato in un'unica soluzione dal contribuente entro il 31 maggio 2020, ovvero mediante rateizzazione (fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a partire da maggio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Sospensione degli obblighi di versamento per le imprese turistico-alberghiere (DL 9/2020) ed altre imprese particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica

Misure di sospensione più ampie sono invece previste per i soggetti che ricadono nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica.

I versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (non le ritenute sul reddito di lavoro autonomo), gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (già sospesi fino al 30 aprile 2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator) sono sospesi anche per un insieme di soggetti che rientrano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza e cioè i settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza².

¹ Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati dal DPCM del 1° marzo 2020 (c.d. ex - "zona rossa"), rimangono ferme le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020.

² Nello specifico: a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da

È prevista inoltre la sospensione, per detti soggetti, dei termini di versamento dell'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020**, ovvero mediante rateizzazione (fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per il tenore della norma, sembrano oggetto di sospensione i soli versamenti da eseguire entro il 16 aprile 2020 e non anche quelli il cui versamento scade il successivo 16 maggio.

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche la sospensione dei versamenti di cui sopra (con l'unica eccezione dell'Iva la cui sospensione è limitata al solo mese di marzo) opera fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati da detti soggetti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione ovvero in forma rateale (fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo) a decorrere da giugno 2020.

Premio ai lavoratori dipendenti

A i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che durante il periodo di emergenza sanitaria continuino a prestare servizio nella sede di lavoro è erogato un bonus per il mese di marzo di **100 euro**.

Il premio, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, è raggugliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria, ed è attribuito in via automatica dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Agli esercenti attività d'impresa, arte o professione spetta per il periodo d'imposta 2020 un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20 mila euro.

Un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico disciplinerà le relative modalità.

Credito d'imposta per botteghe e negozi e bonus pubblicità

concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestri, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del d.lgs. 460/1997 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, che esercitano in via esclusiva o principale una delle attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Agli esercenti attività d'impresa spetta per l'anno 2020 un credito d'imposta, in misura pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione dagli stessi sostenuto per il mese di marzo 2020, in relazione ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Tale agevolazione non trova applicazione alle attività che sono state individuate come essenziali dal DPCM 11 marzo 2020, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19

Le persone fisiche e gli enti non commerciali che effettuano erogazioni liberali (in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro) destinate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 operano una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 30% delle erogazioni effettuate, fino ad un massimo di 30 mila euro.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le liberalità sono integralmente deducibili.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e dei termini processuali

Sono sospesi dall'8 marzo al **31 maggio 2020** i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono esclusi dalla sospensione i termini relativi alle attività di liquidazione delle imposte mediante procedure automatiche e le attività di controllo formale.

Sono sospesi dall'8 marzo al **31 maggio 2020** i termini entro cui l'Agenzia delle Entrate deve fornire risposta alle istanze di interpello, e quelli relativi al regime di adempimento collaborativo, alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, alla patent box.

Sospensione dei termini processuali tributari

I termini per la proposizione del ricorso in primo grado, per la conclusione del procedimento di mediazione, e per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti tributari sono sospesi fino al **15 aprile 2020**.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il **30 giugno 2020**.

Menzione per la rinuncia alle sospensioni

I contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle varie sospensioni di versamenti previste possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.

Ulteriori disposizioni

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e di differimento dell'approvazione del bilancio d'esercizio

Tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19, le società possono convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario.

In particolare, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, co. 2, c. c. (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) e dall'art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci), è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

Viene inoltre previsto che le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, mediante l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L'assemblea si può svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, co. 4, 2479-bis, co. 4, e 2538, co. 6, c. c.. Non è neppure necessario che, ove previsto, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, co. 4, c.c. e dallo statuto, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Assemblee e bilancio di società quotate e banche

Le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, possono ricorrere all'istituto del rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del TUF per l'esercizio del diritto di voto, anche ove lo statuto disponga diversamente; le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale possono essere conferite deleghe o subdeleghe.

Anche le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono designare per le assemblee il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante.

Queste disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Norme a sostegno delle liquidità attraverso il sistema bancario**Fondo centrale di Garanzia PMI**

Al Fondo centrale di Garanzia PMI si applicano per 9 mesi le seguenti disposizioni:

- a) la garanzia del Fondo è gratuita;
- b) l'innalzamento dell'importo massimo garantito a 5 milioni di euro per ogni singola impresa;
- c) la percentuale massima di copertura pari all'80 % dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro per gli interventi di garanzia diretta. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è invece pari al 90 % dell'importo garantito;
- d) l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito purché il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo;
- e) la cumulabilità del fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliare.

Misure di sostegno finanziario delle imprese: cessione di crediti deteriorati

Si incentiva la cessione di crediti deteriorati da parte delle imprese, permettendo loro di trasformarle in credito d'imposta e anticipandone l'utilizzo, riducendo immediatamente il carico fiscale.

Le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti (90 giorni dalla data di pagamento) possono trasformare in credito d'imposta le imposte anticipate (cd. DTA) riferite a perdite fiscali riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del TUIR ed al rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai fini ACE (art. 1, c. 4, del D.l. n. 201/2011), purché non siano state ancora computate in diminuzione, usufruite o dedotte dal reddito imponibile. Tali crediti d'imposta non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione o ceduti o chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La relativa opzione deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti ed ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

Misure di sostegno finanziario alle PMI e supporto alla liquidità delle imprese: moratoria dei finanziamenti al 30 settembre 2020

Le microimprese e le piccole e medie imprese possono avvalersi - dietro comunicazione - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità;

- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione di richiesta deve esser corredata dall'autocertificazione di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Le esposizioni debitorie del richiedente non devono essere classificate come deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi, alla data del 17 marzo 2020.

Norme in materia di sostegno al lavoro

Bonus baby-sitter

In alternativa al congedo parentale per figli fino a 12 anni, i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla gestione separata, i lavoratori autonomi iscritti all'Inps possono chiedere un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Le modalità operative sono stabilite dall'Inps.

Il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps subordinatamente a comunicazione della cassa previdenziale di appartenenza.

Il bonus è elevato a 1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato.

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a **600 euro**, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La medesima indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione. L'indennità è anche riconosciuta agli operai agricoli, a tempo determinato, non titolari di pensione e che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività.

L'indennità sarà erogata dall'INPS, previa domanda.

Disposizioni in materia di terzo settore

È prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per adeguamento di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina del codice del Terzo settore e per le imprese sociali alla disciplina del D.lgs. n. 112/17.

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020 anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per lavoro domestico

Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 per il lavoro domestico.

I pagamenti sospesi saranno effettuati entro il **10 giugno 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Licenziamenti e procedure di impugnazione

È precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti. È previsto altresì che durante tale periodo **il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.**